# ORDINE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI LATINA

ADUNANZA N. 04/2008 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 28/05/2008
DELIBERAZIONE N. 04/071

CRITERI E MODALITÀ PER L'INSERIMENTO DEI MEDICI CHE PRATICANO LE MEDICINE NON CONVENZIONALI IN APPOSITI ELENCHI

Relatore: Dott. Aldo Pastore
Responsabile dell'istruttoria: Dr.ssa Tiziana Martone

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

- Su proposta del Presidente;
- Ascoltata la relazione del Dott. Pastore che ha illustrato la decisione di cui all'oggetto;
- Introdotte le eventuali modifiche al testo proposto;
- ricordato che con deliberazione n. 03/032 del 1 marzo 2008 e con deliberazione n. 03/052 del 29 marzo 2008 è stato definitivamente approvato e finanziato, tra gli altri, il Progetto MNC – "Iscrizione nell'apposito Registro dei medici che praticano medicine non convenzionali", già in avanzata fase di elaborazione;
- ascoltata la relazione del dott. Pastore, responsabile di detto progetto, che ha illustrato la proposta di istituzione di un apposito elenco ("Registro") nel quale iscrivere, a richiesta degli interessati, e nel rispetto dei criteri previsti dalle normative vigenti, i medici che praticano le medicine non convenzionali;
- ricordato che la materia è già stata oggetto di esame da parte del Consiglio Direttivo in data 31 marzo 2001, in vista di procedere ad una ricognizione della situazione esistente e di rafforzare la vigilanza per combattere l'esercizio abusivo, informando la popolazione della esclusività dell'esercizio di tali pratiche diagnostico-terapeutiche da parte della classe medica:
- richiamate le Linee guida sulla materia approvate dal Consiglio nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, riunitosi a Terni in data 18 maggio 2002, con le quali, sulla base delle indicazioni della risoluzione n. 75 del Consiglio d'Europa del 4 novembre 1999, sono state individuate nove tipologie di medicine non convenzionali il cui esercizio è da ritenere a tutti gli effetti atto medico e quindi esercitabile esclusivamente da Medici chirurghi e da Odontoiatri;
- preso atto delle sollecitazioni svolte dalla FNOMCeO per ottenere dal Parlamento una definitiva indicazione legislativa sulla materia, al momento non ancora intervenuta;
- ricordato che, nel frattempo, il Comitato centrale della FNOMCeO, con delibera n. 51 del 23 febbraio 2007 ha definito i requisiti indispensabili per la pubblicità dell'informazione sanitaria relativa all'esercizio professionale non convenzionale, fissando, dopo proroga, il termine ultimo per la regolarizzazione delle relative comunicazioni al 23 agosto 2008;
- ravvisata la necessità di istituire un apposito elenco ("Registro") nel quale inserire entro tale data, a richiesta degli interessati, i medici che praticano medicine non convenzionali;
- ritenuto necessario stabilire i criteri da osservare per l'inserimento dei medici richiedenti nell'elenco ("Registro") medesimo, allo scopo richiamando le indicazioni delle Linee guida sulla materia emanate dalla FNOMCeO e le indicazioni della legge 4 agosto 2006, n. 248, all'art. 2, comma 1, lett. b), che impegnano l'Ordine alla verifica della trasparenza e veridicità dei messaggi pubblicitari informativi,

**DELIBERA**

Per quanto sopra esposto,
-di istituire, a complemento dell'Albo dinamico degli iscritti all'Ordine, l'elenco ("Registro") dei medici chirurghi e degli odontoiatri che praticano medicine non convenzionali";

- di iscrivere nell'elenco (”Registro”) in questione, nelle more della normazione legislativa della materia, in fase di prima applicazione, i medici che ne formulano richiesta e che siano in regola con i criteri e requisiti indicati nell’allegato alla presente deliberazione, proposti dalla FNOMCeO e ritenuti validi dal Consiglio Direttivo come criterio di valutazione per la verifica della trasparenza e veridicità dei messaggi pubblicitari informativi relativi all’esercizio delle medicine e pratiche non convenzionali, così come previsto dall’art. 2, comma 1, lett. b) della legge 4 agosto 2006, n. 248. Tali criteri si applicano alla pubblicizzazione delle seguenti diciture: AGOPUNTURA, FITOTERAPIA, MEDICINA AYURVEDICA, MEDICINA ANTROPOSOFICA, MEDICINA OMEOPATICA, MEDICINA TRADIZIONALE CINESE, OMOTOSSICOLOGIA, OSTEOPATIA, CHIROPRATICA;
- di completare la ricognizione dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercitanti pratiche di Medicina non convenzionale istituendo, a margine dell'elenco (“Registro) di cui ai punti precedenti, un “Elenco provvisorio” riservato all’iscrizione dei medici chirurghi e degli odontoiatri che, pur praticando le medicine non convenzionali, non sono in possesso di tutti i requisiti proposti dalla FNOMCeO e recepiti dalla presente deliberazione. L’iscrizione nell’Elenco provvisorio” non autorizza il medico a pubblicizzare le diciture sopra menzionate, che sono riservate esclusivamente ai medici chirurghi e agli odontoiatri in regola con i requisiti di cui all’allegato; tuttavia essi potranno indicare le “specifiche pratiche” di medicina non convenzionale ricomprese nel proprio esercizio professionale, di cui possano con trasparenza dimostrare la veridicità dell’informazione;di considerare, nell’ambito della funzione istituzionale “Formazione e aggiornamento professionale”, la opportunità di promuovere direttamente o suggerire agli iscritti nell’Elenco provvisorio”, nello spirito della formazione continua, appositi percorsi formativi, ad integrazione dei titoli posseduti, per ottenere il passaggio nel Registro ufficiale dei medici che praticano medicine non convenzionali e che possono pubblicizzare le qualifiche formali sopra riportate, anche al fine di garantire i cittadini sulla qualità delle prestazioni mediche.

Letto, approvato e sottoscritto con la seguente votazione:

a favore n. 13 consiglieri
contrari n. 00 consiglieri
astenuti n. 00 consiglieri

Latina, 28.05.2008

| Il Segretario | Il Presidente |
|---|---|
| Pasquale Milo | Giovanni Maria Righetti |

Allegato: Requisiti indispensabili per la pubblicità dell’informazione sanitaria relativa all’esercizio professionale non convenzionale: prima applicazione. Razionale a cura del gruppo di lavoro del Progetto MNC 2008

Allegato alla deliberazione n.04/071 del Consiglio Direttivo del 28 maggio 2008

**Requisiti indispensabili per la pubblicità dell'informazione sanitaria relativa all'esercizio professionale non convenzionale: prima applicazione**

*a) Certificazione di una scuola almeno biennale, ad orientamento clinico, frequentata per un minimo di 200 ore di monte orario che attesti la formazione teorica e il superamento di un esame finale nonché autocertificazione attestante l'esercizio professionale non convenzionale da almeno 3 anni.*

Le scuole devono garantire i seguenti requisiti:

1. il responsabile didattico della scuola deve essere medico,
2. i docenti titolari/ordinari della formazione devono essere medici salvo casi particolari di apporto di ulteriori competenze in riferimento alla didattica (giurisprudenza,farmacia),
3. la scuola deve avere un minimo di tre docenti titolari e comunque la componente medica deve essere almeno di 2/3 del corpo docente;

oppure

*b) Certificazione di pratica clinica nella materia, effettuata in struttura pubblica e/o privata, da almeno due anni, rilasciata dal direttore sanitario o comunque dal responsabile sanitario della struttura.*

Tale fase di prima applicazione ha la durata di sei mesi dalla data di approvazione della deliberazione cui il presente testo è allegato.

*c) Nei casi in cui l'Ordine ritenga sussistere una acclarata competenza e professionalità clinica del richiedente potrà valutare, in alternativa ai requisiti di cui ai punti a) e b), e limitatamente alla fase di prima applicazione, il possesso di almeno 3 dei titoli che seguono, ai fini del messaggio da pubblicizzare.*

a. pubblicazioni nella specifica disciplina su libri, riviste mediche dotate di comitato scientifico o comunicazioni a convegni;
b. partecipazione a convegni in qualità di organizzatore scientifico;
c. effettuazione di attività didattiche non continuative sulla materia;
d. partecipazione a corsi formativi quali master universitari, seminari, corsi intensivi nella materia;
e. partecipazione a convegni sulla materia nei cinque anni precedenti la richiesta dell'attestazione.

# RAZIONALE

**CRITERI E MODALITA' PER L'INSERIMENTO DEI MEDICI CHE PRATICANO LE MEDICINE NON CONVENZIONALI NEL COSTITUENDO RELATIVO REGISTRO".**

**E'** accertato che milioni di italiani, pur essendo assistiti formalmente dal Sistema Sanitario Pubblico, si rivolgono anche e talvolta in via sostitutiva , alle medicine non convenzionali.
Per converso è noto che l'esercizio di tali forme "non convenzionali" di medicina non sempre è affidato a medici qualificati e coscienziosi, ma è spesso appannaggio di ciarlatani che ne abusano.
Allo scopo di porre rimedio a tale preoccupante situazione e garantire ai cittadini che anche una domanda "diversa" di assistenza sia controllata e assicurata da medici competenti, questo Ordine ha approvato un progetto nell'ambito della Programmazione per centri di costo, denominato "MNC".
La commissione costituita all'interno di questo progetto, presieduta dal consigliere dr. Aldo Pastore ha prodotto il documento di seguito esplicitato e che pone all'attenzione del Consiglio Direttivo per la valutazione, le opportune eventuali modifiche e approvazione.

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE M.N.C.**

Per opportuna necessità di sintesi riguardo le vicende storiche sull'argomento si pone come punto di partenza la delibera approvata dal Consiglio Direttivo dell'Ordine di Latina in data 31/03/2001 e derivata dalla relazione del Dott. Pier Francesco Russo.
In tale delibera è ampiamente documentata la storia precedente e la linea che questo Ordine ha inteso adottare riguardo le medicine non convenzionali e che qui riporto in sintesi:

**Deliberazione 31/03/2001**:
a)"di procedere ad una ricognizione dell'esercizio delle "Medicine non convenzionali" tra i propri iscritti mediante questionari o altre forme di rilevazione, da diffondere utilizzando i mezzi di comunicazione a disposizione, anche sulla base delle esperienze acquisite dagli altri Ordini.".
b) di rafforzare, nel contempo,l'azione di vigilanza per combattere l'esercizio abusivo e quella di informazione nei confronti dei Cittadini circa l'esclusività dell'esercizio di tali pratiche diagnostico-terapeutiche da parte della classe medica.(delibera allegata).

Successivamente alla suddetta deliberazione, il Consiglio Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, riunitosi a **Terni il 18/05/2002** delibera di approvare il documento contenente le linee guida della FNOMCeO su Medicine e pratiche non convenzionali.
Tali linee guida stabiliscono che le MNC, ritenute in Italia come rilevanti da un punto di vista sociale sia sulla base delle indicazioni della risoluzione n°75 del Parlamento Europeo del 29/05/97 e della risoluzione n° 1206 del Consiglio d'Europa del 04/11/99 che sulla base della maggiore frequenza di ricorso ad alcune di esse da parte dei Cittadini, oltre che degli indirizzi medici non convenzionali affermatisi in Europa negli ultimi decenni sono:

1. AGOPUNTURA
2. FITOTERAPIA
3. MEDICINA AYURVEDICA
4. MEDICINA ANTROPOSOFICA
5. MEDICINA OMEOPATICA
6. MEDICINA TRADIZIONALE CINESE
7. OMOTOSSICOLOGIA
8. OSTEOPATIA
9. CHIROPRATICA

L'esercizio delle suddette Medicine e pratiche non convenzionali è da ritenersi a tutti gli effetti atto medico e quindi esercitabili esclusivamente da Medici Chirurghi e Odontoiatri.
Nella delibera è richiesta la costituzione di un'Agenzia Nazionale per le MNC composta da soggetti istituzionali con il compito di fissare regolamenti, promuovere la ricerca di base e applicata,regolamentare i percorsi formativi, ecc.
Inoltre di prevedere l'istituzione presso gli Ordini provinciali di un registro suddiviso in sezioni per ciascuna delle MNC sopra elencate.
L'inserimento nel registro è subordinato alla individuazione di criteri che verranno stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento dalla FNOMCeO.
La FNOMCeO con la comunicazione **n° 109 del 15/07/2002** informa gli Ordini provinciali che una commissione sta lavorando per fissare i criteri per la formazione dei registri e che per esigenze di uniformità di comportamenti è necessario attendere l'elaborato della commissione per istituire i registri.

Nella comunicazione **n° 171 del dicembre 2002** la FNOMCeO informa di aver preso posizione e sollecita il Governo a sollevare questioni di legittimità costituzionale nei confronti della legge regionale Piemonte del 24/10/2002 n° 225 in cui all'art. 6, 2° comma è previsto un registro "articolato in due sezioni dedicato rispettivamente agli operatori Medici e agli operatori non medici suddivisi per specialità e chiede agli Ordini provinciali di vigilare su eventuali altre leggi regionali in corso di discussione o approvazione.
**Il 19/02/2004** la Commissione per l'esame delle problematiche legate alle MNC (FNOMCeO) prende posizione sulla proposta di testo unificato del relatore On.Francesco Paolo Lucchese A.C. 137 e ABB: esprimendo apprezzamento per l'impegno posto dal Parlamento nella formulazione di una disciplina legislativa delle MNC, al momento carente, ma esprime alcune perplessità in particolare riguardo alla regolamentazione degli operatori non medici presente al capo IV del testo unificato. La suddetta proposta di legge ad oggi non ha visto alcuna conclusione.
**Il 23/02/2007** il Comitato Centrale della FNOMCeO approva la **delibera n° 51** contenente il documento elaborato dal Consiglio Nazionale del 22/02/2007 sui requisiti indispensabili per la pubblicità dell'informazione sanitaria relativa all'esercizio professionale non convenzionale; prima applicazione in scadenza dopo sei mesi dalla delibera e cioè il 22/08/2007, prorogata di dodici mesi con deliberazione n°140 del 14/09/2007 del Comitato Centrale. **Quindi la nuova scadenza e' attualmente fissata al 23/08/2008**.

Riassunta per brevi cenni la storia del percorso regolamentatorio delle MNC prendiamo ora in considerazione nel dettaglio la delibera **n° 51 del Comitato Centrale della FNOMCeO del 23/02/2007** in cui la Federazione ribadisce i concetti espressi a Terni nel 2002, in particolare sul fatto che l'esercizio professionale delle nove discipline non convenzionali costituisce atto medico esercitabile da Medici con comprovata esperienza, chiede con forza un intervento legislativo del Parlamento che porti all'approvazione di una normativa specifica sulle MNC e che nelle more di tale normativa legislativa, esercitando il proprio ruolo di garanzia e di tutela dei cittadini indica, quale atto di indirizzo e coordinamento, norme di prima applicazione contenute nell'allegato 1) per gli Ordini Provinciali, al fine di consentire di svolgere in modo omogeneo e coerente, il ruolo di verifica della trasparenza e veridicità dei messaggi pubblicitari informativi relativamente all'esercizio delle medicine e pratiche non convenzionali così come previsto dall'art.2, comma 1,lett.b) della legge 04/08/2006 n° 248 (On. Bersani).

## CONCLUSIONI

La commissione MNC di codesto Ordine, in coerenza e continuità alle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo del 31/03/2001 e alle indicazioni della FNOMCeO e nelle more della normazione legislativa, propone di adottare, nella fase di prima applicazione (scadenza 23/08/2008), i criteri e requisiti proposti con l'allegato 1) dalla FNOMCeO, validi come criterio di valutazione per la verifica della trasparenza e veridicità dei messaggi pubblicitari informativi relativamente all'esercizio delle medicine e pratiche non convenzionali così come previsto dall'art. 2, comma1, della legge 4 agosto 2006 n° 248.
Tali criteri si applicano alla pubblicizzazione delle seguenti diciture: AGOPUNTURA, FITOTERAPIA,MEDICINA AYURVEDICA,MEDICINA ANTROPOSOFICA, MEDICINA OMEOPATICA, MEDICINA TRADIZIONALE CINESE, OMOTOSSICOLOGIA, OSTEOPATIA, CHIROPRATICA.
Propone altresì di completare la ricognizione dei medici esercitanti pratiche di MNC istituendo un elenco provvisorio dove possono essere iscritti oltre ai medici in possesso dei requisiti come da allegato 1), anche quei medici che pur praticando le MNC non sono in possesso di tutti i requisiti proposti dalla FNOMCeO.
L'iscrizione a tale elenco provvisorio non autorizza il medico a pubblicizzare le diciture sopramenzionate se non in possesso dei requisiti all'allegato 1) ma ad essi potranno essere proposti percorsi formativi ad integrazione dei titoli posseduti, nello spirito della formazione continua, al fine di garantire i cittadini sulla qualità delle prestazioni mediche.